



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 121 del 6 Novembre 2015

Leggi Regionali nn. 33-34-35-36-37-38

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2015 N. 33

Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)4

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2015 N. 34

Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.....6

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2015 N. 35

Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione.....8

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2015 N. 36

Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/201518

LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2015 N. 37

Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria49

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2015 N. 38

Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)56

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 33

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 44/2 del 13.10.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2015 N. 33
Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Modifica alla L.R. 7/2010)

1. Dopo l'articolo 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è inserito il seguente:
 "Art. 17 bis
 (Servitù di allagamento)
1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. L'autorità competente come individuata all'articolo 3, nei casi di cui al comma 1, dispone la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle acque.

3. Le servitù di cui al presente articolo sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un disciplinare che definisce i criteri di valutazione dell'indennità nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e tenendo conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti.
5. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al presente articolo è comunque corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore al quaranta per cento e non superiore ai due terzi dell'indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 4, per le aree assoggettate a servitù di allagamento, dalla data del provvedimento della Giunta regionale, non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 327/2001.
8. Alle amministrazioni comunali nei cui territori sono realizzate le casse di espansione è riconosciuto un ristoro consistente nella realizzazione di opere di mitigazione delle criticità idrauliche, idrogeologiche ed ambientali."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
 PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3
 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2010, N. 7

"Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità", CITATO DALLA LEGGE REGIONALE **30 OTTOBRE 2015 N. 33** "Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2010, N. 7
Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3

(Competenza in materia di espropri)

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.
2. Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Città Metropolitane, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituiscono autorità esproprianti [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 19 GIUGNO 2012, N. 28]:
 - a) il Comune nel cui territorio l'opera si realizza;
 - b) la Provincia per l'opera che interessa il territorio di più Comuni;
 - c) la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più Province.
4. Possono essere altresì autorità esproprianti, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento.
5. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.

6. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.
7. Gli enti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.
8. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.
9. Il dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. I provvedimenti emanati dal dirigente sono denominati "decreto" o "determina" nel rispetto delle norme organizzative dell'autorità espropriante.
10. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni sono posti a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 34

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 44/4 del 13.10.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2015 N. 34

Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art.1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo tutela e sostiene la biodiversità e la salvaguardia del proprio territorio sotto il profilo culturale, ambientale ed economico attraverso il riconoscimento della figura dell'"agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" cui è demandato il compito di mantenere viva la tradizione agricola locale e di valorizzare le produzioni locali al fine di concorrere, in particolare, alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole.

Art. 2 (Destinatari)

1. Possono essere riconosciuti "custode dell'ambiente e del territorio" gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile nell'ambito del territorio regionale, nonché le Società Cooperative del settore agricolo e forestale.

Art. 3 (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Si definisce "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" l'imprenditore agricolo singolo o associato e le Società Cooperative del settore agricolo e forestale di cui all'articolo 2 dedito in particolare:
 - a) alla manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione

volte alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e alla difesa da avversità atmosferiche e incendi boschivi specie nei territori montani;

- b) alla salvaguardia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà culturali locali;
- c) all'allevamento e alla coltivazione di razze e varietà locali anche appartenenti alle risorse genetiche animali e vegetali del territorio abruzzese;
- d) alla conservazione di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) al contrasto all'abbandono delle attività agricole anche attraverso la valorizzazione e la sostenibilità economica ed ambientale dell'agricoltura.

Art. 4

(Adesione e attività degli enti locali)

1. Gli enti locali singoli o costituiti in unioni o associazioni interessati ad incentivare la diffusione della figura dell'agricoltore custode promuovono progetti mirati e raccolgono le adesioni di partecipazione attiva al progetto degli agricoltori del territorio di loro competenza, anche al fine di valorizzarne il ruolo sociale. La partecipazione attiva degli agricoltori ha ad oggetto la realizzazione di piccole opere di manutenzione del territorio finalizzate, soprattutto, alla gestione idrogeologica in un'ottica di prevenzione ed alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a) e non dà luogo a controprestazioni di carattere finanziario.
2. Per l'individuazione degli agricoltori interessati di cui al comma 1, gli enti locali adottano appositi bandi nei quali sono specificati la tipologia degli interventi, i criteri e le modalità di attuazione degli stessi nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse. I bandi sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente locale.

Art. 5

(Elenco degli agricoltori custodi)

1. Gli agricoltori custodi sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco tenuto presso il Dipartimento competente in materia di Agricoltura della Giunta regionale.
2. Gli enti locali che attivano quanto previsto dall'articolo 4 comunicano alla Regione i nominativi degli agricoltori custodi del territorio.

Art. 6

(Compiti degli enti locali)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli enti locali inviano alla Giunta regionale una relazione riguardante le iniziative di partecipazione attiva alla gestione ambientale e del territorio poste in essere nell'anno precedente con la collaborazione degli agricoltori custodi.
2. La Giunta regionale trasmette la relazione al Consiglio regionale, al fine di consentire la valutazione degli effetti della presente legge.

Art. 7

(Criteri di premialità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può prevedere il riconoscimento di ulteriori e specifici criteri di premialità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020, sia in favore degli Enti locali, sia in favore degli agricoltori custodi come individuati all'art. 5.
2. I Comuni possono prevedere in favore degli agricoltori custodi una riduzione delle imposte di loro competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 35

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 44/7 del 13.10.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2015 N. 35
Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1**(Disposizioni a sostegno del Settore della Cultura)**

1. Ai sensi del regolamento (UE) 17.6.2014, n. 651/2014, è concesso un contributo straordinario per l'importo di euro 800.000,00 all'Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), unica istituzione concertistico orchestrale abruzzese

riconosciuta, da corrispondere in due annualità a valere sul bilancio di previsione pluriennale per euro 400.000,00 in conto competenza 2015 e per euro 400.000,00 in conto competenza 2016.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a finanziare i costi di funzionamento, come indicati al paragrafo 5 dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014, sostenuti per l'attività svolta ivi comprese le iniziative volte a salvaguardare l'equilibrio del bilancio ed è quantificato nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo 53.
3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali e nazionali per le medesime finalità ed attività. Il Servizio regionale competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio. La comunicazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (UE) n. 651/2014 è effettuata entro venti giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).
4. A fronte della concessione del contributo di cui al comma 1, la Regione Abruzzo, per l'anno 2016, può chiedere, previa intesa, alla Istituzione Sinfonica Abruzzese di effettuare un numero di spettacoli, ad organico completo, a titolo gratuito all'interno del territorio regionale, nel rispetto dei limiti fissati dal comma 8 dell'articolo 3 del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 1° luglio 2014, n. 71; l'erogazione dei suddetti spettacoli a titolo gratuito è disciplinata dalla Regione mediante procedura ad

evidenza pubblica per l'individuazione degli Enti beneficiari.

5. La Regione Abruzzo può, altresì, richiedere all'Istituzione Sinfonica Abruzzese di erogare, nel corso dell'anno 2016, numero cinquecento ore di educazione musicale presso enti ed istituzioni da individuarsi previa intesa.
6. L'onere di spesa di cui al comma 1 trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61657.1, denominato "Contributo regionale a favore dell'Istituzione Sinfonica", per un importo pari ad Euro 400.000,00 a valere sulla competenza 2015 e per Euro 400.000,00 a valere sulla competenza 2016.
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 (Promozione e valorizzazione delle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici) della L.R. 13.1.2014, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2014), sono aggiunti i seguenti commi:
 - "3 bis. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 4, la Giunta regionale, per il solo esercizio 2015, individua e finanzia le manifestazioni storiche di interesse locale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
 - 3 ter. Le manifestazioni di cui al precedente comma 3 bis) sono finanziate nel limite dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61624, di nuova istituzione, da denominare "Sostegno alle manifestazioni storiche di rilevante interesse culturale".
8. L'articolo 6 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio Letterario "Città di Penne - Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi), è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Iniziativa in favore dei Teatri dei Marsi)

1. Nell'ambito delle iniziative per promuovere le attività dei teatri

regionali, la Regione Abruzzo promuove e valorizza le iniziative e le attività svolte in forma coordinata dai Teatri dei Marsi.

2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione concede ai Comuni sede dei Teatri dei Marsi un contributo straordinario per l'anno 2015 per l'organizzazione di eventi e manifestazioni teatrali.
3. All'onere di spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato per l'anno 2015 in Euro 80.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61673 ridenominato "Contributo straordinario ai Comuni sede dei teatri dei Marsi".
4. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di cultura, adotta un disciplinare per definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo."
9. La copertura finanziaria delle spese di cui ai commi 6, 7 e 8 è assicurata mediante le variazioni in termini di competenza e cassa riportate nel prospetto di variazione "Allegato A" accluso alla presente legge.
10. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio Letterario "Città di Penne - Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi), è concesso un contributo, per il solo anno 2015, di euro 50.000,00.
11. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 10, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:
 - a) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa n. 61669 - UPB 10.01.004 denominato "Contributo a favore della Fondazione Michetti";
 - b) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".

12. Al fine di favorire iniziative di straordinaria tradizione nazionale di cultura ed arte contemporanea riferita alla memoria di Ennio Flaiano delle grandi aree urbane della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici interventi per l'importo di euro 50.000,00 per il solo anno 2015.
13. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 12, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:
- in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.005 da denominare "Contributo per iniziative di straordinaria tradizione nazionale di cultura ed arte contemporanea riferita alla memoria di Ennio Flaiano delle grandi aree urbane della Regione";
 - in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".
14. L'articolo 43 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione), è sostituito dal seguente:
- "Art. 43
(Riconoscimento del Teatro "Fedele Fenaroli" di Lanciano quale centro di formazione teatrale d'Abruzzo)
- La Regione riconosce il Teatro "Fedele Fenaroli" di Lanciano quale Centro di Formazione Teatrale d'Abruzzo, e ne promuove e valorizza le attività teatrali e di spettacolo nel territorio regionale.
 - La Regione concede al Comune di Lanciano, sede della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli, un contributo straordinario per l'anno 2015 per l'organizzazione di eventi e manifestazioni teatrali.
3. All'onere di spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato per l'anno 2015 in Euro 35.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61402 ridenominato "Contributo straordinario al comune di Lanciano sede della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli".
15. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 14, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:
- in aumento di euro 35.000,00 sul capitolo di spesa n. 61402 - UPB 10.01.004 denominato "Contributo straordinario al comune di Lanciano sede della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli";
 - in aumento di euro 35.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".
16. Ai fini di cui all'articolo 4 della L.R. 6 luglio 1999, n. 40 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Brigata Maiella"), è concesso un contributo, per il solo anno 2015, di euro 30.000,00.
17. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 16, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:
- in aumento di euro 30.000,00 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.004 da denominare "Contributo a favore della Fondazione Brigata Maiella";
 - in aumento di euro 30.000,00 sul capitolo di entrata n. 36201 - UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio".
18. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 20 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), le parole "con un minimo del 5" sono

- sostituite dalle seguenti: "con un minimo del venti".
19. Ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 17.6.2014, n. 651/2014, è concesso, per l'anno 2015, un contributo pari ad euro 80.000,00 all'Ente Manifestazioni Pescaresi, che realizza il Pescara International Arts Festival, unico festival multidisciplinare abruzzese riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali - Fondo Unico per lo Spettacolo.
20. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 19 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:
- a) in aumento di euro 80.000,00 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.005 da denominare "Contributo regionale a favore dell'Ente Manifestazioni Pescaresi";
- b) in aumento di euro 80.000,00 sul capitolo di entrata n. 36201 - UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio".
21. Ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 17.06.2014, n. 651/2014, è concesso, per l'anno 2015, un contributo pari ad euro 150.000,00 a favore del Teatro Marrucino di Chieti.
22. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 21 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:
- a) in aumento di euro 150.000,00 sul capitolo di spesa 61656 - UPB 10.01.005 denominato "Interventi ex L.R. n. 40 del 28.8.2001 e successive modificazioni";
- b) in aumento di euro 150.000,00 sul capitolo di entrata n. 36201 - UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio".
23. Per l'anno 2015 la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della programmazione degli interventi di cui alle leggi regionali 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) e 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di soggetti operanti nel campo della pedagogia teatrale, della cinematografia e della tradizione coristica e musicale.
24. Il Servizio regionale competente in materia di cultura concede i contributi di cui al comma 23 previa emanazione di avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore.
25. I contributi di cui ai commi 23 e 24 sono concessi anche al fine dell'adeguamento dei locali utilizzati dai beneficiari alle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.
26. Alla copertura finanziaria delle spese per l'attuazione dei commi 23 e 24 si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015:
- a) in aumento di euro 130.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.005 da denominare "Interventi nel campo della pedagogia teatrale e della cinematografia";
- b) in aumento di euro 20.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti";
- c) in aumento di euro 60.000,00 sul capitolo di entrata n. 36201 - UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio";
- d) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 31150 - UPB 03.05.001 denominato "Proventi canoni concessioni acque minerali e termali".
27. I contributi di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto diversamente disposto dai commi 16 e 25, sono destinati a finanziare i costi di funzionamento, come indicati al paragrafo 5 dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014,

sostenuti per l'attività svolta ivi comprese le iniziative volte a salvaguardare l'equilibrio del bilancio ed è quantificato nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo 53.

Art. 2

(Disposizioni a sostegno del Settore della Formazione)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea, concede un contributo aggiuntivo e straordinario per l'anno 2015 all'Istituto Musicale "G. Braga" di Teramo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le attività ordinarie dell'Istituto che rischia la chiusura a causa del taglio dei contributi previsti dagli altri Enti Pubblici finanziatori ai sensi delle L.R. 2.8.1993, n. 33, L.R. 16.9.1994, n. 68, L.R. 5.6.1996, n. 30 e L.R. 16.7.1997, n. 5. Per il solo anno 2015 il contributo previsto è di euro 150.000,00.
3. Alla copertura finanziaria del contributo di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:
 - a) in aumento di euro 150.000,00 sul capitolo di spesa n. 61660 - UPB 10.01.005 denominato "Interventi in favore del Liceo Musicale "G. Braga" di Teramo - L.R. 2.8.1993, n. 33, L.R. 16.9.1994, n. 68, L.R. 5.6.1996, n. 30, L.R. 16.7.1997, n. 5";
 - b) in aumento di euro 100.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti";
 - c) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 31150 - UPB 03.05.001 denominato "Proventi canoni concessioni acque minerali e termali".
4. La Regione Abruzzo promuove la realizzazione di esperienze formative in mobilità nazionale e transnazionale, attraverso la promozione di tirocini formativi extracurricolari volti al conseguimento della certificazione TOEFL. A tal fine concede, per il solo

anno 2015, un contributo straordinario al Comune di Gagliano Aterno di euro 10.000,00 finalizzato a cofinanziare i progetti per le finalità di cui al presente comma.

5. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 4, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:
 - a) in aumento di euro 10.000,00 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.004 da denominare "Contributo in favore del Comune di Gagliano Aterno per la realizzazione di tirocini formativi extracurricolari volti al conseguimento della certificazione TOEFL";
 - b) in aumento di euro 10.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".
6. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017), sono apportate le ulteriori variazioni, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015 e di sola competenza per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, come riportate nel prospetto di variazione "Allegato A" accluso alla presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

TABELLA A
 PROSPETTO DI VARIAZIONE
 BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
 PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI

F.O.	T.L.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione 2015 in +	Variazione 2015 in -	Variazione 2016 in +	Variazione 2016 in -
10	01	004	61490	1	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI AFFERENTI AL SETTORE DELLA CULTURA - L.R. 18.12.2013, N. 55, ART. 40	300.000,00			
10	01	005	61657	1	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SIMFONICA - L.R. 9.8.1990, N. 76	400.000,00		400.000,00	
10	01	004	61624	1	SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI STORICHE DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE	150.000,00			
10	01	004	61673	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI SEDE DEI TEATRI DEI MARSÌ	80.000,00			
5	01	022	151422	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI		100.000,00		
5	01	019	151532	1	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINIO		130.000,00		
12	01	010	81525	1	RIMBORSI ALLE AZIENDE ULIS PER PRESTAZIONI ISPETTIVE DI CUI ALLA L.R. 66/91		50.000,00		
2	U1	009	321906	1	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE EX USL L.R. 25.08.2006, N. 29, ART. 70				400.000,00
15	01	001	323000	1	FONDO SPECIALE OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI CONSEGUENTI A NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RIGUARDANTI SPESE CORRENTI - ART. 21		550.000,00		
TOTALI TITOLO I						930.000,00	830.000,00	400.000,00	400.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO PER LE ATTIVITA' DELLA STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE							100.000,00		
TOTALI TITOLO II							100.000,00		
TOTALE COMPLESSIVO						930.000,00	930.000,00	400.000,00	400.000,00



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI **MODIFICA 30**
OTTOBRE 2015 N. 35
"Disposizioni a sostegno dei settori della
cultura e della formazione"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno

carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2014, N. 7
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014).

Art. 30

(Promozione e valorizzazione delle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici)

1. La Regione Abruzzo riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e strumenti di crescita sociale ed economica del territorio ed occasioni di sviluppo del turismo regionale.
2. La Regione Abruzzo promuove e valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:
 - a) la ricerca storica e la diffusione della conoscenza delle tradizioni locali;
 - b) la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi delle rievocazioni storiche, quali arredi, manufatti, costumi e musiche strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
 - c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;
 - d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione

- delle manifestazioni storiche di interesse locale;
- e) l'aggregazione e la coesione sociale;
 - f) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche anche al fine di diffondere la conoscenza di tali eventi;
 - g) momenti ed occasioni di scambio con altre simili realtà europee e di altre regioni italiane.
3. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:
- a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
 - b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.
- 3-bis. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 4 del presente articolo, la Giunta Regionale, per il solo esercizio 2015, individua e finanzia le manifestazioni storiche di interesse locale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 del presente articolo.
- 3-ter. Le manifestazioni di cui al precedente comma 3-bis) sono finanziate nel limite dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61624, di nuova istituzione, da denominare "Sostegno alle manifestazioni storiche di rilevante interesse culturale".
4. È istituito il Registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono nel territorio regionale, alla cui tenuta provvede l'assessorato regionale competente in materia di turismo e cultura.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.
6. Il registro è pubblicato annualmente sul BURAT della Regione Abruzzo.

7. Le manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione Abruzzo e sono contraddistinte da un apposito logo, definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura "manifestazione storica di interesse locale" e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale identificativo del turismo.
8. La Giunta regionale concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel Registro di cui all'articolo 3, definendo modalità e termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale e le manifestazioni che coinvolgano città europee.
9. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge regionale recano espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.
10. Gli interventi a sostegno delle iniziative storiche di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre forme di sostegno e finanziamenti derivanti da altre leggi regionali per le medesime attività.
11. Con decorrenza dall'anno 2014, le risorse destinate agli interventi di cui al comma 10 sono definite in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della

normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

Art. 20

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva il Programma triennale dello spettacolo dal vivo (di seguito Programma), previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere è reso entro venti giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede all'approvazione del Programma.
2. Il Programma può essere aggiornato, con le modalità di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze.
3. Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua:
 - a) le priorità, le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire nel triennio;
 - b) la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili;
 - c) i criteri di carattere generale per il finanziamento degli interventi;
 - d) le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.
4. Per la realizzazione del Programma, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, approva entro il 30 aprile atti annuali di indirizzo, sulla base dei quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.
5. Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui

all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi.

6. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti, riferiti all'annualità precedente.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 40 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Brigata Maiella"), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 4

La Regione Abruzzo partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione Brigata Maiella con un contributo annuale di lire 65.000.000.

Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 28 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne-- Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

(Partecipazione alla Fondazione Michetti)

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire una conoscenza scientificamente adeguata e socialmente partecipata della pittura e di potenziare un centro di interesse culturale di alta specializzazione, riconosce l'importanza della Fondazione "Francesco Paolo Michetti", con sede in Francavilla al Mare (CH), Ente morale eletto con D.P.R. 24 luglio 1955, n. 1497, di seguito denominata Fondazione, nella divulgazione e promozione dell'arte e della pittura.
2. A tale scopo e per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale, la Regione partecipa e contribuisce finanziariamente al sostegno della

Fondazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 2.

3. Lo Statuto della Fondazione prevede la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante del Consiglio regionale.

Art. 2
(Contributi annuali)

1. La Regione contribuisce al sostegno della Fondazione attraverso la concessione di contributi annuali, da erogarsi entro il 31 maggio di ogni anno, di importo massimo pari a € 60.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 "Norme sulla contabilità regionale", la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il contributo di cui al comma 1, previa verifica del bilancio di previsione dell'anno in corso e del consuntivo dell'anno precedente, debitamente approvati dagli organi competenti della Fondazione.
3. I contributi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
4. L'erogazione del contributo è subordinata all'esito favorevole delle verifiche e della rendicontazione delle spese effettuate con il contributo regionale, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 14
(Aiuti di Stato)

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.

2. I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono prenotificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.
3. I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.
4. I progetti di legge d'iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell'esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.
5. I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall'Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.
6. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende

l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

7. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.
8. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
9. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.
10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.
11. Il Servizio di cui al comma 10 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.
12. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.
13. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 36

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 45/6 del 27.10.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2015 N. 36

Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 25/2011)

1. All'articolo 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";
 - b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e si è in attesa dei pareri di cui all'articolo 13 del citato Regolamento regionale 3/2007 le utenze sono autorizzate provvisoriamente fino al rilascio della concessione."

2. All'articolo 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della L.R. 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis" e le parole "riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE" sono soppresse;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.";

c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

"1 ter. L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1 bis. L'utente si munisce di certificazione di organismo terzo che attesti le modalità di misurazione e la potenza efficiente misurata. Nelle more della comunicazione di cui al presente comma o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, è approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione. L'utente ha facoltà altresì di

dare il consenso scritto affinché il Servizio regionale competente possa accedere alle informazioni sulla potenza efficiente, di cui al comma 1 bis, comunicate dall'utente a Terna S.p.A., Gestore delle rete, nell'ambito degli obblighi informativi di cui al Codice di Rete per la raccolta e gestione delle Informazioni.

1 quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kilowatt fino a che l'impianto per la produzione elettrica non è entrato in funzione e non è possibile effettuare la misurazioni di cui al comma 1 bis si applica il costo unitario di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della L.R. 7/2003, a partire dalla data di rilascio della concessione.

1 quinquies. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, nel termine di cui al comma 1 ter, il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione.".

2. Dopo l'articolo 14 della L.R. 25/2011 è aggiunto il seguente articolo:

3.

"Art. 14 bis

(Rilascio di concessione di grande derivazione di acqua ai Consorzi di Bonifica)

1. Per le domande di concessione di grandi derivazioni d'acqua ad uso irriguo già presentate ai sensi del R.D. 1775/1933 e s.m.i. e del Regolamento regionale 3/2007 dai Consorzi di Bonifica per l'impiego nelle loro competenze, l'Autorità regionale concedente emette provvedimento finale entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda. Per le domande di nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua, redatte ai sensi del Regolamento regionale 3/2007 l'Autorità regionale competente emette entro diciotto mesi la determinazione finale in ordine alla domanda presentata.

I Consorzi di Bonifica sono obbligati al pagamento dei canoni per le quantità di acque concesse secondo gli usi cui vengono destinate, in applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 e quelle dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché delle norme di cui alla presente legge e della L.R. 4/2012."

Art. 2
(Modifiche alla L.R. 38/2013)

1. All'articolo 1 (Canone per l'utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche) della legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lett. a) del comma 1, dopo le parole "dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25" sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni";
 - b) alla lett. b) del comma 1, le parole "di potenza nominale media di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1 bis, dell'articolo 12 della L.R. 25/2011 e successive modificazioni";
 - c) i commi 6 e 7 sono abrogati.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 (Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico) della L.R. 38/2013 la parola "demaniali" è soppressa.
3. Al comma 1 dell'articolo 3 (Norma finanziaria) della L.R. 38/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sono destinate secondo quanto disposto dall'articolo 93, comma 8, della L.R. 7/2003."

Art. 3
(Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua)

1. Nelle more della classificazione di cui all'articolo 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), spettano alla Regione, in ossequio all'articolo 94, comma 5, lett. b), della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione di cui al suddetto R.D. 523/1904 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica) ivi comprese quelle spettanti all'autorità amministrativa in relazione alle limitazioni e ai divieti all'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua di cui all'Allegato A.
2. Nelle more della definizione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della L.R. 81/1998, delle forme di compartecipazione agli oneri finanziari conseguenti alle attribuzioni di cui al comma 1 e all'articolo 94, comma 5, della L.R. 7/2003, nonché delle modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili, resta salvo quanto dettato dal R.D. 523/1904 in materia di costituzione del Consorzio degli interessati e della relativa modalità di contribuzione finanziaria di cui agli articoli 18 e seguenti del medesimo R.D. 523/1904.

Art. 4
(Norma interpretativa dell'art. 23 della L.R. 81/1998)

1. A far data dall'entrata in vigore della L.R. 81/1998 e come confermato dalla modifica del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Regione non è più competente al rilascio delle concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica,

fatte salve le previsioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'articolo 94 della L.R. 7/2003 e successive modificazioni.

Art. 5

(Spese di istruttoria del demanio idrico)

1. Le entrate derivanti dalle spese di istruttoria di cui al capitolo UPB 03.05.001 n. 35013/E, istituito con l'articolo 92, comma 2, lett. e), della L.R. 7/2003, possono essere destinate anche alle missioni di natura ispettiva svolte dal personale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, con istituzione di specifico capitolo di spesa "Missioni di natura ispettiva del personale del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali".

Art. 6

(Disciplina dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane)

1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti e sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi.
2. La disciplina di cui al comma 1 è emanata al fine di:
 - a) assicurare la realizzazione tempestiva degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, utili a superare le procedure di infrazione comunitaria e garantire la tutela e salvaguardia dei corpi idrici recettori;
 - b) garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di

qualità dei corpi idrici recettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti oggetto di intervento;

- c) assicurare, a garanzia degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), adeguati controlli sulle attività di adeguamento degli impianti di che trattasi e sullo stato di qualità dei corpi idrici recettori.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale disciplina, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse.
4. Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 3, la Giunta regionale si attiene ai criteri di seguito indicati:
 - a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;
 - b) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli di cui alla Direttiva in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 agosto 2010, n. 614;

- c) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma dei lavori, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;
- d) l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA), nell'ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi provvisori non determinino deterioramento dello stato di qualità degli stessi corpi idrici;
- e) l'istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico e il relativo cronoprogramma di cui alla precedente lettera a) contengono le modalità e i tempi degli allacci, all'impianto di depurazione in fase di adeguamento, di piccoli insediamenti urbani, con un carico non superiore ai 50 abitanti equivalenti, già realizzati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche se non regolamentati dalla convenzione di cui alla delibera della Giunta regionale n. 792 del 4.11.2013 necessaria per gli insediamenti urbani di nuova realizzazione. Tali allacci previsti nel cronoprogramma dei lavori, vanno realizzati contestualmente all'attivazione di presidi depurativi che garantiscono il rispetto del principio di cui al comma 2, lett. b).

Art. 7

(Modifiche alla L.R. 1/2003)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8, all'articolo 3 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue

domestiche)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole "per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici" sono sostituite dalle seguenti: "e sono destinate agli interventi di realizzazione adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano d'Ambito e nei documenti di programmazione approvati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo le priorità di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia territorialmente competente l'elenco aggiornato degli interventi da finanziare con gli introiti delle sanzioni; in caso di mancato rispetto del termine trova applicazione l'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006.";
- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 8

(Modifiche alla L.R. 31/2010)

1. Al fine di uniformare la disciplina regionale a quella nazionale vigente in materia di disciplina degli scarichi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 del D.Lgs. 152/2006, alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 2 e la tabella A di cui all'Allegato alla stessa legge sono abrogati;
 - b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

(Applicazione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano, per gli aspetti relativi alle

procedure di assimilazione, nei soli casi indicati all'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)".

c) all'art. 5 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. Esclusivamente ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati corpi idrici superficiali:

a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca, senza soluzione di continuità, ad un corpo idrico chiaramente identificato sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Abruzzo;

b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella cartografia IGM o CTR, che siano collegati in modo permanente senza soluzione di continuità a quelli rappresentati nella stessa.

3 ter. Ai fini dell'autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 3 bis.

3 quater. Ai fini dell'autorizzazione di scarichi in essere sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 3 bis. Per gli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, non considerati scarichi su suolo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee in particolare quelle ad uso idropotabile."

Art. 9

(Modifica alla L.R. 5/2015)

1. Al comma 1, dell'articolo 2 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alla L.R. 9/2011, alla L.R. 39/2014, alla L.R. 2/2013, alla L.R. 77/1999, alla L.R. 9/2000, alla L.R. 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) la parola "centottanta" è sostituita dalla seguente: "duecentosettanta".

Art. 10

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Allegato A

Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua

ELENCO

	Corso d'acqua	Competenza regionale
1.	Fiume Tronto	asta principale a confine con la Regione Marche
2.	Torrente Vibrata	dalla sorgente alla foce
3.	Fiume Salinello	dalla sorgente alla foce
4.	Fiume Tordino	dalla sorgente alla foce
5.	Torrente Vezzola	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino
6.	Torrente Fiumicino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino
7.	Fiume Vomano	dalla sorgente alla foce
8.	Torrente Mavone	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Vomano
9.	Torrente Piomba	dalla sorgente alla foce
10.	Fiume Fino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tavo
11.	Fiume Tavo	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Fino
12.	Fiume Saline	dalla confluenza Fino-Tavo alla foce
13.	Fiume Aterno	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
14.	Torrente Raio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
15.	Fiume Vetoio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
16.	Fiume Vera	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
17.	Fiume Sagittario	dal lago di Scanno alla confluenza con il fiume Aterno
18.	Fiume Gizio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sagittario
19.	Fiume Pescara	dalle sorgenti alla foce
20.	Fiume Giardino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
21.	Fiume Tirino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
22.	Fiume Orta	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
23.	Fiume Lavino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
24.	Torrente Cigno	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
25.	Fiume Nora	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
26.	Fiume Alento	dalla sorgente alla foce
27.	Fiume Foro	dalla sorgente alla foce
28.	Torrente Dendalo	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Foro
29.	Torrente Arielli	dalla sorgente alla foce
30.	Torrente Mero	dalle sorgenti alla foce

31.	Torrente Feltrino	dalla sorgente alla foce
32.	Fiume Sangro	dalla sorgente alla foce
33.	Fiume Aventino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sangro
34.	Fiume Osento	dalla sorgente alla foce
35.	Fiume Sinello	dalla sorgente alla foce
36.	Fiume Trigno	asta principale al confine con la Regione Molise
37.	Torrente Treste	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Trigno
38.	Fiume Liri	dalla sorgente al confine con la Regione Lazio
39.	Fiume Giovenco	dalla sorgente all'incile

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 Novembre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 3
NOVEMBRE 2015 N 36

"Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi

vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2003, N. 1
Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche).

Art. 3
(Irrogazione delle sanzioni)

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è delegata alla Provincia competente per territorio, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci delle province e sono destinate agli interventi di realizzazione adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano d'Ambito e nei documenti di programmazione approvati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo le priorità di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia territorialmente competente

l'elenco aggiornato degli interventi da finanziare con gli introiti delle sanzioni; in caso di mancato rispetto del termine trova applicazione l'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006.

3. [Le province ripartiscono le somme riscosse tra interventi di prevenzione e di risanamento.]

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2010, N. 31
Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2

(Categorie di acque assimilabili alle domestiche)

- [1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f), del decreto legislativo n. 152/2006 anche le acque di cui alla lettera e) del medesimo articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla presente legge.
2. Per quanto concerne il punto d) della Tabella A riportata nell'Allegato alla presente legge, sono valutati solo i parametri ritenuti dall'Autorità competente necessari alla corretta caratterizzazione dello scarico in base alla tipologia di attività svolta.]

Art. 5

(Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche)

1. Tenuto conto dei casi previsti dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ove la Provincia competente per territorio accerti l'impossibilità di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell'Allegato alla presente legge.
2. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n.

152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal decreto legislativo n. 152/2006.

3. Resta comunque vietato lo scarico al suolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

3-bis. Esclusivamente ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati corpi idrici superficiali:

a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca, senza soluzione di continuità, ad un corpo idrico chiaramente identificato sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Abruzzo;

b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella cartografia IGM o CTR, che siano collegati in modo permanente senza soluzione di continuità a quelli rappresentati nella stessa.

3-ter. Ai fini dell'autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 3-bis.

3-quater. Ai fini dell'autorizzazione di scarichi in essere sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 3-bis. Per gli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, non considerati scarichi su suolo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee in particolare quelle ad uso idropotabile.

4. I titolari degli scarichi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare lo scarico alle previsioni di cui al comma 1, richiedono

l'autorizzazione, ovvero la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere, alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (a.e.) effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002 (Modalità d'informazione sullo stato di qualità delle acque ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 10.

5. Qualora sia tecnicamente impossibile adottare le soluzioni indicate nella colonna della Tabella B in Allegato alla presente legge relativa a "Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche fino a cinquanta abitanti equivalenti (a.e.)" e limitatamente ai casi previsti nella stessa colonna, l'Autorità competente, previa verifica, può autorizzare lo smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti anche per i nuovi scarichi.
6. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo devono conformarsi alle previsioni della Tabella B dell'Allegato alla presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

Art. 8

(Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile)

1. La Direzione LL.PP., entro il **30 giugno 2016**, con uno o più atti di concessione anche cumulativi, regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione.
2. Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a derivare, previa

pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria di cui all'art. 8 del R.D. n. 1775/1933, sulla scorta del solo stato di consistenza, redatto a cura e spese dell'ERSI entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fanno parte dello stato di consistenza: la corografia in scala al 25.000, la planimetria catastale e la relazione tecnica illustrativa dello stato dei luoghi di captazione e adduzione.

3. Per le utenze idropotabili, la cui portata eccede i 100 litri al secondo, parimenti si procede all'istruttoria a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, previa acquisizione del progetto definitivo delle opere di captazione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni). Tale progetto è fornito dall'ERSI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Direzione LL.PP., previa diffida all'ERSI, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina del Commissario ad acta per la redazione e trasmissione alla Direzione regionale, procedente al rilascio dell'atto di concessione, dello stato di consistenza e del progetto di cui ai commi 2 e 3. In tal caso gli oneri inerenti la nomina del Commissario e per la redazione di detti elaborati tecnici sono a totale carico dell'ERSI.
5. La Giunta regionale emana direttive tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile.
6. Le concessioni di cui al comma 1 sono autorizzate provvisoriamente ai sensi degli artt. 24 e 60 del Regolamento regionale n. 3/2007 fino alla data di regolarizzazione di cui al citato comma 1. Se l'utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e si è in attesa dei pareri di cui all'articolo 13 del citato Regolamento regionale 3/2007 le utenze sono autorizzate provvisoriamente fino al rilascio della concessione.

Art. 12

(Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche)

1. [Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis,] Il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza efficiente, [riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE,] in € 35,00 a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
 - 1-bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.
 - 1-ter. L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1-bis. L'utente si munisce di certificazione di organismo terzo che attesti le modalità di misurazione e la potenza efficiente misurata. Nelle more della comunicazione di cui al presente comma o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, è approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione. L'utente ha facoltà altresì di dare il consenso scritto affinché il Servizio regionale competente possa accedere alle informazioni sulla potenza efficiente, di cui al comma 1-bis, comunicate dall'utente a Terna S.p.A., Gestore delle rete, nell'ambito degli obblighi informativi di cui al Codice di Rete per la raccolta e gestione delle Informazioni.
- 1-quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kilowatt fino a che l'impianto per la produzione elettrica non è entrato in funzione e non è possibile effettuare la misurazioni di cui al comma 1-bis si applica il costo unitario di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della L.R. 7/2003, a partire dalla data di rilascio della concessione.
 - 1-quinquies. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, nel termine di cui al comma 1-ter, il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione.
 2. Per le utenze con potenza nominale fino a 220 kw, il costo unitario per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, è stabilito in € 18,00 a far data dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
 3. I costi unitari di cui al comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, fatta eccezione per quello indicato ai commi 1 e 2 e per l'uso pescoltura, sono aumentati, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge del 10 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.
 4. Alla lettera e) comma 5 dell'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 - Legge finanziaria regionale 2003, così come modificato dal comma 1 dell'art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005), l'importo di "€ 1.000,00" è sostituito dall'importo: "€ 360,00".
 5. Ai fini dell'uso razionale delle acque, i canoni minimi per l'uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, sono così differenziati:
 - a) Euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;
 - b) Euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;
 - c) Euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;
 - d) Euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;
 - e) Euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;
 - f) Euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.

Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, come riformulato dal comma 2 dell'art. 11 della presente legge, i minimi di cui al presente comma vengono ridotti del 20 per cento.

6. L'aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica previsto dal comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio di vigenza del disposto di cui al presente articolo.

6-bis. Gli aumenti ai canoni di concessione di derivazione d'acqua, come previsti dal presente articolo, non si applicano ai Consorzi di bonifica.

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2013, N. 38
Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Art. 1

(Canone per l'utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche)

1. Il concessionario che si trovi nella condizione di cui all'articolo 12, comma 1, seconda alinea, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) o che prosegue la gestione della derivazione ai sensi dell'articolo 12, comma 8 bis, del richiamato decreto è soggetto ai seguenti ulteriori oneri a titolo transitorio e nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione:

a) versamento annuale alla Regione Abruzzo di un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e agli altri oneri finanziari stabiliti dalle normative e dalla concessione vigenti, di euro 50,00 per ogni Kw, calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di acque

con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) per l'utilizzazione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

b) versamento annuale alla Regione Abruzzo, per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79/1999, di un canone ulteriore di euro 7,00 per ogni Kw calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 12 della L.R. 25/2011 e successive modificazioni.

2. La misura di compensazione di cui al comma 1, lett. b), si applica a tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kw.

3. Gli ulteriori oneri, di cui al comma 1, si applicano:

a) ai concessionari che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, seconda alinea, del D.Lgs. 79/1999, all'entrata in vigore della presente legge;

b) ai concessionari che si trovano nelle condizioni di prosieguo della concessione, di cui all'articolo 12, comma 8 bis, del D.Lgs. 79/1999, dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. Per i versamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)" e dell'articolo 32, commi 4 e 5, del regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua

pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee).

5. Le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, lett. a) e b), possono concorrere ad incrementare il Fondo speciale istituito con l'articolo 1, della L.R. 25/2011.
6. [La Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, aggiorna per ciascun anno la misura dei canoni previsti al comma 1, lett. a) e b), a partire dall'anno 2015, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, della L.R. 25/2011.]
7. [Gli aumenti di cui al comma 6 decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'aggiornamento.]

Art. 2

(Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)

1. Gli utenti di grandi derivazioni per uso idroelettrico per l'utilizzo dei beni [demaniali] di cui al comma 1, dell'articolo 25, del R.D. 1775/1933, nel caso della presenza di opere di raccolta, di regolazione, di condotte forzate e di canali di scarico ultimate da oltre 60 anni, considerando a tal fine la data di inizio del prelievo di acqua per la produzione di energia, versano alla Regione Abruzzo un canone di concessione calcolato in base ai commi 1 e 1 bis, dell'articolo 12, della L.R. 25/2011 maggiorato del 10 per cento.
2. Gli utenti di cui al comma 1 del presente articolo hanno l'obbligo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di demanio idrico:
 - a) i rilievi dello stato di consistenza delle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e dei canali di scarico di cui al comma 1, dell'articolo 25, del R.D. 1775/1933, predisposti da un professionista indipendente esperto ed abilitato;
 - b) la stima sommaria di parte del valore delle opere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25, del R.D. 1775/1933 predisposta da un professionista indipendente

esperto ed abilitato, nonché di informare annualmente la Direzione Lavori pubblici sugli investimenti posti in essere sulle opere di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 25, del R.D. 1775/1933.

3. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 1 e dal comma 2, il canone di cui al comma 1 viene incrementato per l'annualità successiva del 50 per cento.

Art. 3

(Norma Finanziaria)

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge sono introitate nell'unità previsionale di base (U.P.B.) 03.02.001 "Canoni e fitti attivi", capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Canone aggiuntivo alle grandi derivazioni idroelettriche" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione e sono destinate secondo quanto disposto dall'articolo 93, comma 8, della L.R. 7/2003.
2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2013 - 2015, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2015, N. 5

Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alla L.R. 9/2011, alla L.R. 39/2014, alla L.R. 2/2013, alla L.R. 77/1999, alla L.R. 9/2000, alla L.R. 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale.

Art. 2

(Commissario liquidatore)

1. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività

conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico, che non può [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 1, COMMA 2, L.R. 16 OTTOBRE 2015, N. 30] superare i duecentosettanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina. In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell'incarico di commissario liquidatore può essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni.

2. Entro il medesimo termine il Commissario predispone e trasmette al Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo un Piano ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, a beni mobili, a beni immobili, del contenzioso e della situazione contabile afferenti alle sopresse Autorità.
3. Per l'incarico di commissario liquidatore non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 101, 124, 149 e 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 101

(Criteri generali della disciplina degli scarichi)

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia,

tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

- a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
 - b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
 - c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
 - d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
 4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
 5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate

- esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
 - f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.
 9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
 10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

Art. 124
(Criteri generali)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'ente di governo dell'ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Art. 149
(Piano d'ambito)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) modello gestionale ed organizzativo;
 - d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di

consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli

interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 152

(Poteri di controllo e sostitutivi)

1. L'ente di governo dell'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario «ad acta». Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario «ad acta».
4. L'ente di governo dell'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorità di vigilanza

sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.

Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
 - a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
 - b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
 - c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

Il testo degli articoli 19 e 23 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 19

(Riordino delle competenze)

1. La Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della presente legge, attribuisce rilevanza strategica alle attività di manutenzione del proprio territorio finalizzate alla difesa del suolo.
2. Il patrimonio boschivo ed il suo incremento e l'uso di specie arbustive ecologicamente compatibili e di comprovata efficacia sono strumenti di difesa del suolo e di manutenzione del territorio, per la loro conservazione e gestione si fa riferimento alle normative di settore.
3. Ai fini della manutenzione del territorio e della difesa del suolo, la Giunta regionale, su proposta dell'Autorità dei bacini regionali e di quelle dei bacini interregionali e nazionali, individua le aree prive di vegetazione arborea ed arbustiva o per le quali sia comunque ritenuto necessario prevedere interventi di rimboschimento o piantumazione, alla cui realizzazione si procede con fondi regionali, statali e comunitari.
4. Alla gestione ed alla manutenzione delle opere di difesa del suolo di cui all'art. 3, comma 3, punto 6) provvedono, per quanto compatibile con le vigenti norme statali, i soggetti individuati all'atto del finanziamento o dell'autorizzazione delle opere disciplinate dalla presente legge; dette incombenze possono essere affidate a soggetti pubblici e privati; di norma la manutenzione è affidata ai realizzatori delle opere stesse.
5. La manutenzione dei corsi d'acqua è obbligatoria, salvo i casi specificatamente di seguito individuati, l'iniziativa fa carico ai proprietari o possessori frontisti.
6. La Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate e l'Autorità, stabilisce, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua naturali o loro tratti per i quali le competenze di manutenzione e di pronto intervento siano da attribuire, in ragione dell'interesse pubblico e della pubblica incolumità, alla medesima Regione, che provvede con i Servizi del Genio Civile competente, e quelli per i quali dette competenze sono attribuite alle Province o ai Comuni interessati.
7. La Regione provvede altresì a stabilire con propria normativa, entro il medesimo termine, le forme di compartecipazione agli oneri conseguenti alle attribuzioni di cui al precedente comma e le modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili.
8. La manutenzione dei corsi d'acqua riguarda gli interventi previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e relative disposizioni attuative, fatta salva una diversa disciplina di dettaglio che l'Autorità potrà sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
9. L'Autorità provvede, nell'ambito delle competenze regionali, alla proposta di ridefinizione delle opere idrauliche delle diverse categorie e delle conseguenti attività e spettanze di cui alla legge 25 luglio 1904, n. 523 in riferimento agli indirizzi dettati dalla legge n. 183 del 1989. La Regione provvede all'approvazione delle normative conseguenti.
10. In attesa della ridefinizione di cui al comma 6, restano ferme le competenze:
 - a) delle Province in materia di opere classificabili di quarta categoria;
 - b) dei Comuni in materia di opere di quinta categoria, nonché quelle relative a fossi o aste non classificate, fuorché nei casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati nel qual caso provvedono i proprietari ed i possessori frontisti;
 - c) della Regione per le rimanenti opere.
11. Alle opere di competenza regionale provvedono i Servizi del Genio Civile ovvero con concessione del finanziamento alle Province o, in subordine, ad altro Ente Locale.
12. È riservata altresì ai medesimi Servizi del Genio Civile l'autorizzazione dei progetti redatti da Comuni e Province e l'alta sorveglianza sui lavori di cui al precedente comma.
13. L'Autorità, entro 12 mesi dalla sua costituzione, emana direttive specifiche sulle modalità e cautele da osservare per i lavori e per le attività manutentive di cui ai commi precedenti, stabilisce altresì per essi, anche in riferimento a tutte le restanti attività previste dal presente articolo, indirizzi tecnici di ingegneria

naturalistica; nelle more di tale adempimento i lavori ed attività devono ispirarsi:

- alla salvaguardia della pubblica incolumità nei confronti delle portate di piena ammissibili - intendendosi per ammissibile la piena con tempi di ritorno di almeno 50 anni fatte salve più specifiche prescrizioni delle autorità preposte al rilascio di autorizzazioni o pareri -,
 - al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei avendo conto della necessità di non compromettere irreversibilmente le funzioni biologiche del corso d'acqua,
 - alla permanenza, anche per tratti, della vegetazione ripariale,
 - alla continuità biologica del corso d'acqua per la fauna ittica, in caso di opere trasversali,
 - ai criteri dell'ingegneria naturalistica eccetto per i casi in cui non sia tecnicamente accettabile ai fini della sicurezza tale modalità realizzativa delle opere,
 - ai fini dell'osservanza di detti indirizzi l'uso di mezzi meccanici in alveo per interventi manutentivi deve essere al massimo limitato.
14. Gli interventi di salvaguardia delle coste, nonché le attività di straordinaria manutenzione delle opere esistenti e consegnate ai Comuni, di competenza regionale sono svolti tramite i Servizi del Genio Civile territorialmente competenti ovvero con concessione del finanziamento alle Province o, in subordine, ad altro Ente Locale.
15. Le Province e gli Enti Locali possono essere chiamati a compartecipare alle spese o disporre in via autonoma, la realizzazione delle attività di cui al precedente comma previa autorizzazione della Regione.
16. Per la manutenzione degli interventi di salvaguardia delle coste si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542.
17. Gli interventi necessari per contrastare l'instabilità o l'erosione dei versanti nonché le attività di consolidamento e

trasferimento abitati di competenza della Regione, sono svolte, nell'ambito degli stanziamenti, per tramite dei Servizi del Genio Civile ovvero con concessione del finanziamento alle Province o, in subordine, ad altro Ente Locale.

18. Le Province e gli Enti Locali possono essere chiamati a compartecipare alle spese o a provvedere con fondi del proprio bilancio qualora si ravvisino gli estremi dell'urgenza ed improcrastinabilità o del rischio per la pubblica incolumità.
19. Gli interventi di competenza regionale di cui al precedente comma non riguardano interventi di consolidamento di edifici né essere tesi a rimuovere situazione di rischio riguardanti esclusivamente singoli edifici o beni privati siti in zone agricole; i proprietari di detti edifici o beni provvedono a loro spese alla rimozione della situazione di pericolo.
20. Nelle aree soggette ad interventi di consolidamento ogni attività di trasformazione urbanistica dei luoghi è subordinata a nuovo specifico parere dei competenti Servizi del Genio Civile reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 supportata dall'effettuazione degli opportuni sondaggi ed indagini a carico del richiedente.
21. I lavori o le attività su fiumi, su torrenti, su versanti instabili o in erosione inerenti la conservazione o la messa in sicurezza di un ponte o di una strada pubblica o di un qualsiasi altro pubblico servizio, anche se da realizzarsi al di fuori delle aree di proprietà del soggetto titolare del bene, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada o del pubblico servizio.
22. Qualora sussistano situazioni di urgenza o somma urgenza, o in caso di inadempienza dei soggetti preposti agli interventi o alle attività, ovvero, infine, qualora gli interventi da realizzarsi vengano individuati dalla Giunta regionale ai fini del presente comma di interesse regionale tutte le opere o le attività di cui al presente articolo possono essere direttamente realizzate dalla Regione.

23. L'approvazione di progetti per le opere di cui al presente articolo da parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 23

(Compiti della Provincia in materia di disciplina delle risorse idriche e di difesa del suolo)

1. Alla Provincia, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dell'art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono delegate le seguenti attività inerenti il rilascio di:
 - a) concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica;
 - b) licenze per l'attingimento di acqua pubblica;
 - c) autorizzazione alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - d) autorizzazione alle trasformazioni nelle aree assoggettate al vincolo idrogeologico.
2. Sono altresì delegati alle Province gli adempimenti di cui al D.P.R. n. 1363 del 1° novembre 1959 per:
 - a) gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e i 100.000 metri cubi di invaso;
 - b) per gli sbarramenti di altezza inferiore ai 10 metri determinanti un invaso compreso tra i 100.000 e 1.000.000 metri cubi;
 - c) per quelli di altezza compresa tra i 10 e i 15 metri che determinano un invaso inferiore ad 1.000.000 di metri cubi;
 - d) il rilascio delle autorizzazioni per gli sbarramenti di cui alle lettere b) e c) previo parere dal Comitato Tecnico - Amministrativo di cui al comma 6 della L.R. n. 81/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le Province provvedono al censimento, all'autorizzazione e all'effettuazione dei controlli sulle dighe e i bacini di ritenuta sulla base delle apposite direttive formulate dal settore LL.PP. - Servizio Tecnico della Giunta regionale.
4. Le direttive regionali di cui al precedente comma precedono le modalità di effettuazione e aggiornamento del catasto degli sbarramenti e delle dighe di ritenuta, le modalità di presentazione e approvazione dei progetti di collaudo, esercizio e vigilanza delle opere, contengono appositi disciplinari tipo e stabiliscono le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni, di irrogazione delle sanzioni e le modalità di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino dell'Autorità.
5. Le modalità di esercizio delle attività delegate di cui al presente articolo ed il conseguente trasferimento di personale e mezzi alle Province sono determinati con successivi provvedimenti regionali.
6. I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico-amministrativo alle province, mentre al Servizio gestione demanio idrico e dighe sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni d'acqua. Il Direttore dell'area territorio, sentito il Comitato consultivo tecnico-amministrativo per le derivazioni e dighe, istituito presso la medesima Direzione, presieduto dal Direttore medesimo e formato dai Dirigenti dei Servizi tecnici del territorio, del Servizio gestione demanio idrico e dighe e da un rappresentante dell'Avvocatura regionale, si pronuncia, avvalendosi, ove ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla richiesta; la partecipazione al Comitato è ricompresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti.
7. Il piano di difesa del territorio di bonifica di cui all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36, si conforma al Piano di Bacino o ai suoi stralci e si coordina con il

programma triennale d'intervento di cui all'art. 14 della presente legge.

8. Ai sensi dell'art. 11, L.R. 7 giugno 1996, n. 36, le Province per la realizzazione delle opere di loro competenza o loro attribuite in concessione per effetto delle disposizioni di cui art. 19 presente articolo possono avvalersi dei Consorzi di Bonifica.

Il testo degli articoli 92, 93 e 94 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 92

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico, ivi compresi le autorizzazioni, è effettuata in base ai criteri vigenti in materia di normativa statale e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A".
2. Al fine di procedere:
 - a) alle modalità di presentazione delle domande di utilizzo del bene o delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere sui corsi d'acqua pubblici, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e le norme per la compilazione degli atti tecnici dei progetti di massima e di esecuzione a corredo delle domande;
 - b) alla formazione di un catasto nominativo delle concessioni delle pertinenze idrauliche;
 - c) alla formazione di un catasto nominativo delle autorizzazioni rilasciate intorno ai corsi d'acqua pubblica;
 - d) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni relativi alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, delle autorizzazioni, nonché dell'utilizzo dei beni del soprassuolo;
- e) alla determinazione per le diverse tipologie di utilizzazione del demanio idrico, della somma forfetaria, una tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 65/1973). Di dette somme l'Amministrazione regionale non è tenuta a fornire alcuna rendicontazione al richiedente. Le somme sono introitate a detto titolo nella UPB 03 05 001 - Cap. 35013 di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico (art. 86 D.Lgs. n. 112/1998), costruzioni invasi (D.L. n. 507/1994 convertito con legge n. 584/1994) e polizia idraulica" - e sono destinate a finanziare l'ottimizzazione della gestione del demanio idrico ivi compreso l'acquisto di materiale idoneo allo scopo, studi, ricerche e collaborazioni esterne. È istituito nella UPB 05 01 002 il correlativo capitolo di spesa 151401 denominato: "Fondo regionale per l'ottimizzazione della gestione del demanio idrico e dighe"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.
3. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le funzioni per la gestione del demanio idrico riguardante le pertinenze idrauliche trasferite alle regioni dall'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998 e all'introito dei relativi proventi.
5. All'art. 9 della L.R. 2/1997 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2. bis. Per il servizio idrico integrato, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Ente d'ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai

comuni rientranti nell'ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi da parte prevalente della propria attività.”

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5-bis del D.L. n. 143/2003 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 212 concernente: Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e demanio dello Stato, la cui gestione del demanio idrico è stata trasferita alle regioni dall'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, la Regione esprime il nulla osta idraulico solo se è salvaguardata la pubblica incolumità e nell'eventualità che la cessione delle aree non interferisca con la messa in sicurezza dei corsi d'acqua previsti da strumenti di pianificazione difesa alluvioni ordinari e straordinari.

Art. 93

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracani e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.
3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda

di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.

4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.
- 4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.
- 4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
 - a) consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00;
 - b) irriguo agricolo:
 - b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;
 - b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;

- c) Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta € 13,50;
- d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;
- e) Piscicoltura: per ogni modulo di acqua assentito € 360,00;
- f) Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;
- g) Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00;
- h) Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;
- i) Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00;
- i-bis) zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente. I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:
- a) Consumo umano: € 300,00;
- b) Irriguo agricolo: € 20,00;
- c) Idroelettrico e forza motrice: € 250,00;
- d) Industriale: € 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista

dalla lettera d) del primo capoverso;

- e) Piscicoltura: € 250,00;
- f) Antincendio: € 100,00;
- g) Civile: € 150,00;
- h) Igienico: € 150,00;
- i) Autolavaggio: € 350,00.

Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.

5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorità concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. È facoltà delle Province, in deroga a quanto

stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena l'irricevibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dalla presente legge regionale.

5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell'allegata tabella "D". Il contributo

idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

5-quinquies. (Addizionale regionale). A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, è determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.

5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, così come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con

recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

- a) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- c) le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.

I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.

6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) della disponibilità della risorsa idrica;
 - b) della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;
 - c) delle diverse tipologie d'uso;
 - d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;
 - e) di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;
 - f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5.

7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.
8. I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.
 - 8-bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze.
 - 8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le

indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

- a. 70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;
- b. 30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.

8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00.

9. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

10. A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, è destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti.

11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997.

12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.

Art. 94

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto di cui al successivo

comma 6, i procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche sono disciplinate dai riferimenti normativi nazionali e regionali indicati nel suddetto comma, fatta eccezione:

a) per le domande di concessione di derivazione di acqua destinata al consumo umano, conformi al vigente Piano regolatore Generale degli Acquedotti, non si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933, anche se presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

b) per le domande di concessioni di cui al precedente comma, unitamente a quelle relative a progetti acquedottistici di interesse regionale, i finanziamenti dei quali sono stati inseriti in programmi nazionali e regionali, anche se non conformi al suddetto PRGA '67, può procedersi al rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 13 del citato T.U. n. 1775/1933 anche in pendenza di opposizioni o osservazioni, purché il richiedente la concessione si impegna formalmente di accettare, senza alcuna eccezione, eventuali forme di indennizzo a terzi o di norme di salvaguardia da inserire nel disciplinare di concessione;

c) per le domande di concessioni di derivazione d'acqua destinata al consumo umano, non conformi al suddetto P.R.G.A., può procedersi al rilascio della concessione in sanatoria ovvero di nuove concessioni relative a progetti acquedottistici di interesse regionale di cui alla precedente lettera b) in deroga al medesimo P.R.G.A., purché la domanda sia stata presentata in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; sia giustificato il fabbisogno d'acqua per abitante residente e fluttuante, calcolato secondo i parametri vigenti nella Regione Abruzzo. Tale procedura si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di detto

decreto legislativo le cui opere siano state completamente o parzialmente realizzate, previa istanza di parte da presentare entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione del sesto comma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 152/1999, la Regione provvede entro un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge, censite le utenze in atto nell'ambito del bacino, sentiti i concessionari interessati dalla revisione, accertata la disponibilità idrica del bacino, sentito l'Ufficio Idrografico e Mareografico e accertata l'idoneità delle acque destinate al consumo umano, alla revisione delle utenze secondo le priorità stabilite dal 1° comma dell'art. 2 della legge n. 36/1994.
3. Il comma 6 dell'art. 23 della L.R. n. 81/1998 è così riformulato: "I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico-amministrativo alle province, mentre il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea si pronuncia, sentito i Dirigenti dei Servizi del Territorio e avvalendosi, ove ritenuto opportuno, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine perentorio di giorni 30 dalla richiesta. Al medesimo Servizio sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione." La medesima procedura si attua, per quanto attiene alle opere della difesa del suolo, per interventi il cui importo dei lavori a base di gara è ricompreso tra un milione di euro e dieci milioni di euro. Per i lavori di importo superiore a detto limite è richiesto il parere del C.R.T.A. che deve essere reso nei termini previsti dal I comma dell'art. 11 della L.R. n. 33/1995. Qualora il parere non sia reso nei suddetti termini, si applica il disposto del II comma del medesimo articolo.
- 3-bis. Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di

trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione delle risorse idriche, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, così come modificato con L.R. 7 aprile 1999, n. 20, sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- per produzione di forza motrice: litri 200 al minuto secondo;
- per acqua ad uso potabile: litri 100 al minuto secondo;
- per irrigazione: litri 200 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore a 200 ettari;
- per bonificazione per colmata: litri 200 al minuto secondo;
- per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui;
- per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
- per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3-ter. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante; sono assimilate a grandi derivazioni quelle che, pur non eccedendo i limiti di cui al primo capoverso del presente comma, risultano collegate, per opere di presa o per funzionamento, ad utenze classificate come grandi derivazioni. Parimenti, sono assimilate a grandi derivazioni quelle ad uso potabile, di cui al capo II della legge n. 36/1994, anche se non eccedono i limiti di cui al predetto primo capoverso.

3-quater. La Giunta regionale, su proposta della Direzione area territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. L'atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3-quinquies. Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di

trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sbarramenti, di cui al comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 81/1998, così come modificato con L.R. n. 20/1999, sono considerati di competenza regionale quelli che, pur non eccedendo i limiti di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 2, sono a servizio di utenze classificate, dal precedente comma 3-bis, grandi derivazioni d'acqua.

4. Ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999 la comunicazione prevista nel medesimo comma si intende effettuata anche qualora dovesse risultare l'esercizio dell'utenza, nel termine previsto dal citato comma, da atti in possesso della pubblica amministrazione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.
5. Nelle more della classificazione, di cui all'art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dagli articoli 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle province le competenze su tutti i corsi d'acqua pubblica fatta eccezione:
 - a) quelli di competenza Comunale, specificati alla lettera b) del comma 10 dell'art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81;
 - b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I ordine che restano di competenza regionale.
6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento, in attuazione dell'art. 20, settimo comma, della legge n. 59/1977, la delegificazione, lo snellimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche, di cui ai principali riferimenti normativi: R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, legge 5 gennaio 1974, n. 36, D.Lgs. n. 152/1999, L.R. n. 12/1980 e L.R. n. 81/1998, secondo i criteri e principi di cui all'art. 20, quinto comma della legge n. 59/1977, nonché delle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione della risorsa acqua.

7. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma, in applicazione dell'art. 23, comma 9-ter del D.Lgs. n. 152/1999, modificato dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 258/2000, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme e i regolamenti statali in materia di procedimenti amministrativi di concessioni di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili elencate nello stesso.
8. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli atti connessi con la gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, sia da parte della Regione che delle Province, è gratuita.

Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 12

Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in € 35,00 a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
- 1-bis. Per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta.
2. Per le utenze con potenza nominale fino a 220 kw, il costo unitario per ogni kw di

potenza nominale concessa o riconosciuta, è stabilito in € 18,00 a far data dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. I costi unitari di cui al comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, fatta eccezione per quello indicato ai commi 1 e 2 e per l'uso piscicoltura, sono aumentati, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge del 10 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.
4. Alla lettera e) comma 5 dell'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 - Legge finanziaria regionale 2003, così come modificato dal comma 1 dell'art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005), l'importo di "€ 1.000,00" è sostituito dall'importo: "€ 360,00".
5. Ai fini dell'uso razionale delle acque, i canoni minimi per l'uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, sono così differenziati:
 - a) Euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;
 - b) Euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;
 - c) Euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;
 - d) Euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;
 - e) Euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;
 - f) Euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.

Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, come riformulato dal comma 2 dell'art. 11 della presente legge, i minimi di cui al presente comma vengono ridotti del 20 per cento.
6. L'aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica previsto dal comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio di vigenza del disposto di cui al presente articolo.
- 6 bis. Gli aumenti ai canoni di concessione di derivazione d'acqua, come previsti dal presente articolo, non si applicano ai Consorzi di bonifica.

Il testo dell'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 13

(Acquisizioni pareri ed informazioni ed esame preliminare della domanda)

1. Il Servizio Procedente trasmette la domanda di concessione corredata di una copia della documentazione all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'art. 96, comma 1, del d.lgs. 152/2006, in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Il parere di cui al comma 1 è reso entro il termine massimo di quaranta giorni, per le piccole derivazioni, ovvero novanta giorni, per le grandi derivazioni, dalla data di ricezione della domanda; decorsi tali termini si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i.
3. Parimenti la domanda è inviata:
 - a) per le derivazioni che insistono in aree protette, al relativo Ente gestore per il parere previsto dall'art. 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006. L'Ente gestore dell'area protetta, ricevuta la domanda di concessione, comunica al Servizio Procedente e all'istante il termine previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. 241/90 e s.m.i., entro il quale deve essere espresso il parere;
 - b) per le grandi e piccole derivazioni l'Autorità Concedente Regionale si esprime sulla compatibilità della richiesta in rapporto alla presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, motivato ai sensi

dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. Con il parere viene indicata la durata della concessione qualora questa sia inferiore a quella massima prevista dall'art. 31. Il parere è reso nel termine di quaranta giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso tale termine, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole;

- c) per le derivazioni destinate all'uso potabile ovvero destinate alla fabbricazione, al trattamento, alla conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, alla Autorità Sanitaria Locale per il nulla-osta e, qualora la captazione concerne le acque superficiali ovvero quelle di subalveo, anche alla Direzione Regionale preposta alla Sanità.
- d) all'Amministrazione provinciale interessata, in relazione alle materie di specifica competenza.
4. Inoltre, qualora ne ricorrono i presupposti, sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:
- a) Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di cui alla legge regionale del 13.01.1997, n. 2, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito dall'art. 2 del d.lgs. 31/2001, e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h), del d.lgs. 152/2006 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dallo stesso ATO;
- b) Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Titolo II, Capo III e per quelle richieste dall'ATO.
5. Acquisito il parere di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 7 del T.U. 1775/33 e s.m.i., e acquisiti i pareri previsti dai commi 3 e 4, mediante indizione di conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della l. 241/90 e s.m.i., ed effettuate le valutazioni di merito, se la domanda

appare al Servizio Procedente senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, ne propone l'immediato rigetto per improcedibilità all'Autorità Concedente con le modalità di cui al comma 2, dell'art. 12.

6. Il Servizio Procedente, per le derivazioni ad uso irriguo, ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del T.U. 1775/1933 e s.m.i, accerta se sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 37

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 44/3 del 13.10.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2015 N. 37

Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 24 della Legge 8 maggio 1998, n.146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), esercita le funzioni normative, relative ai beni immobili della Riforma Fondiaria, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile

1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo).

2. Le assegnazioni e vendite relative a tutti i terreni agricoli siti in territorio del Fucino provenienti dalla riforma fondiaria, ovvero tutti i fondi iscritti nel territorio delimitato dalla circonfucense, sono ora disciplinate dalle norme contenute nella presente legge regionale.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dagli uffici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca aventi sede in Avezzano.

Art. 2

(Requisiti per la cessione dei terreni fucensi e loro pertinenze)

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sia stato possessore dell'unità oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della l. 386/1976;
 - b) gli sia stata riconosciuta dai competenti uffici (certificato camera di commercio e similari) la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra o imprenditore agricolo professionale.
2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra

nonché imprenditore agricolo professionale nelle forme dovute.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture regionali della Gestione speciale della riforma fondiaria, sulla base della documentazione esistente agli atti della soppressa Agenzia Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura o degli Enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.
4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei discendenti in linea retta o del coniuge, sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra o di imprenditore agricolo professionale.
5. Nel caso in cui non vi siano possessori del fondo o nella condizione in cui il possesso non sia dimostrabile, il terreno è ceduto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7.

Art. 3

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976)

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato in base ai valori agricoli medi correnti ed è sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'Agricoltura competente per territorio, così come previsto dall'articolo 10 della l. 386/1976 e dall'articolo 12, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1 sono versate alla Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati a suo tempo all'Agenzia di sviluppo agricolo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni, visite catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'articolo 4.
5. Il termine semestrale previsto dal presente articolo, in ordine all'accettazione del prezzo proposto, può essere esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico dell'acquirente l'onere del frazionamento di immobili, è da questi dimostrata l'impossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali.

Art. 4

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976)

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato in base alla valutazione effettuata a prezzo di mercato dal competente Ufficio tecnico regionale.
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, sono versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'Agenzia regionale, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.
3. Il prezzo complessivo è sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'agricoltura competente per territorio.

4. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
5. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dall'articolo 3, comma 5. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti.
6. Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazione delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo stabilito dai competenti uffici regionali viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall'assegnatario, con obbligo di sanatoria ove mancante.
7. Ove non sia dimostrabile il possesso dell'unità poderale oggetto di cessione, si procede ad asta pubblica, con il prezzo a base d'asta stabilito dai competenti Uffici regionali.

Art. 5

(Limitazioni, vincoli e divieti)

1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini diversi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.
2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali.

Il computo del decennio è effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.

3. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate o acquisite per finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successioni tra enti, al patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo.

Art. 6

(Ripresa di possesso di unità produttive)

1. E' ripreso il possesso degli immobili, con provvedimento del dirigente del servizio competente a seguito di:
 - a) rinuncia all'acquisto o all'assegnazione;
 - b) mancato pagamento delle rate di ammortamento;
 - c) rifiuto o mancata accettazione del prezzo o delle condizioni di vendita;
 - d) revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento o risoluzione del contratto di vendita;
 - e) sentenza favorevole;
 - f) mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2;
 - g) scadenza o revoca di concessione amministrativa;
 - h) atto di Giunta regionale che modifichi la classificazione dell'immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse.
2. Previa opportuna diffida, l'atto, debitamente motivato, è notificato all'interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente.

Art. 7

(Revoca di assegnazione terreni e annullamento di contratti di vendita)

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente al fondo interessato all'abusivismo edilizio.

Art. 8

(Clauseole di salvaguardia)

1. Per ogni fattispecie non disciplinata dalla presente normativa di dettaglio trovano integrale applicazione le norme della l. 386/1976 nonché, ove ancora applicabili, quelle recate dalla legge 12 maggio 1950, n. 230 (Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini) e della l. 590/1965.
2. Per le alienazioni di fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria valgono altresì le disposizioni della legge regionale 27 gennaio 1997, n. 7 (Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo) e successive modifiche e integrazioni, per quanto compatibili.

Art. 9

(Interventi in materia di sicurezza stradale)

1. La Regione istituisce un "Fondo per la viabilità e le infrastrutture di mobilità nel comprensorio del Fucino" con il fine di promuovere e sostenere la manutenzione straordinaria della rete stradale e le infrastrutture di mobilità nel Fucino.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 la Regione attiva specifici interventi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, mediante l'approvazione di piani operativi, proposti dai Comuni titolari della gestione delle infrastrutture.
3. Annualmente le risorse disponibili sono ripartite mediante avviso pubblico nel quale si tiene conto dell'urgenza degli interventi presentati e del rapporto proporzionale dei chilometri di strada gestiti dai singoli Comuni.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. I proventi derivanti dalla cessione dei terreni fucensi e loro pertinenze di cui alla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2015 del bilancio pluriennale regionale 2015-

2017, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 2015 nell'unità previsionale di base (U.P.B.) 04.01.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalla cessione dei terreni e pertinenze in territorio del Fucino - L.R. n. ___ del _____", con uno stanziamento per competenza e cassa pari ad euro 100.000,00;

2. Gli oneri relativi agli interventi in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 9 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2015 del bilancio pluriennale 2015-2017, trovano copertura finanziaria per l'esercizio finanziario 2015 nell'ambito dell'unità previsionale di base (U.P.B.) 06.02.002, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Fondo per la viabilità e le infrastrutture di mobilità nel comprensorio del Fucino - L.R. n. ___ del _____" con uno stanziamento per competenza e cassa pari ad euro 100.000,00;
3. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato solo previo accertamento della relativa entrata.
4. Per gli esercizi successivi al 2015, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 Novembre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2015 N. 37

"Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 590

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

Art. 12

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative.

Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiaria di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma.

Gli Enti praticeranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della "Cassa". Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 386

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.

Art. 9

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.

Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonché i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è abrogato

Art. 10

Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

I terreni che sono o ritornano nella disponibilità dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'articolo 17 della legge 17 maggio 1950, n. 230, è abrogato.

Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, numero 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei

fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.

I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.

La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Art. 11

Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione è pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, il conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualità. I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricolo da parte della autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.

Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.

LEGGE 8 MAGGIO 1998, N. 146

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

Art. 24

(Trasferimento alle regioni di funzioni normative)

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.
2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 38

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 46/1 del 5.11.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2015 N. 38
Istituzione del Parco Naturale Regionale
Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge
regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-
quadro sulle aree protette della Regione
Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 **(Istituzione)**

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e della delibera della Giunta regionale n. 894 del 5 novembre 2015, è istituito il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi" di seguito denominato Parco.
2. Il Parco è classificato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle aree protette) e dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 38/1996.
3. La presente legge dispone la tutela nell'area marina interessata di elementi floro-faunistici di particolare valore naturalistico quali la "Pinna Nobilis" e la "Litophaga litophaga".

Art. 2 **(Descrizione dell'area)**

1. Il Parco è composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo

le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2.

2. Il perimetro delimita un tratto di mare prospiciente la costa compreso tra le seguenti coordinate:
 - A. (linea di costa) latitudine 42° 18' 24" N; longitudine 14° 27' 02" E;
 - B. (linea di costa) latitudine 42° 16' 20" N; longitudine 14° 30' 06" E;
 - C. (in mare) latitudine 42° 20' 37" N; longitudine 14° 35' 46" E;
 - D. (in mare) latitudine 42° 23' 09" N; longitudine 14° 31' 54" E.
3. L'ambiente marino è caratterizzato dalla presenza di flora, vegetazione e fauna mediterranea di notevole interesse, da emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse e dalla presenza dei "trabocchi", beni storico artistici già tutelati e valorizzati ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93 (Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese).
4. Il presente provvedimento, volto alla tutela degli ambienti marini e terrestri, dell'ecosistema complesso e del paesaggio, inteso come una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, è improntato sui principi della normativa internazionale, comunitaria e nazionale:
 - Convenzione Europea del Paesaggio;
 - Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa;
 - Raccomandazione 95/9 del Comitato dei Ministri relativa alla conservazione dei siti culturali integrata alle politiche riguardanti il paesaggio;
 - Raccomandazione 79/9 del Comitato dei Ministri relativa alla scheda di individuazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro protezione;
 - Carta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento delle Comunità europee sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale;

- Direttiva delle Comunità europee sulla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora selvatica;
- Direttiva delle Comunità europee sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché altri importanti testi di diritto nazionale, comunitario ed internazionale;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 1992;
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1979;
- Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn), 1979;
- Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM), 1995;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio);
- L.R. 14 dicembre 1994, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni;
- Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) del 24/03/2011 che comprende tra i suoi obiettivi la preservazione degli ecosistemi e dei paesaggi del litorale;
- Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni COM.(2014) 357 relativa alla strategia dell'Unione Europea per la regione adriatica e ionica nell'ambito del progetto comunitario "Crescita blu".

Art. 3

(Finalità)

1. Il Parco è istituito per le seguenti finalità:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche;
 - b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo dell'ambiente sia terrestre che marino;
 - c) la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del territorio, con particolare attenzione alla peculiarità dei trabocchi;
 - d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
 - e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4

(Perimetrazione)

1. I confini del Parco sono individuati dalle coordinate di cui al comma 2 dell'articolo 2. La delimitazione delle aree a mare è realizzata mediante idonee boe in accordo con la Capitaneria di Porto territorialmente competente e secondo le metodologie riconosciute dalla Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 5

(Ente di gestione)

1. In conformità agli articoli 23 e 24 della L. 394/1991, la gestione del Parco è demandata ai Comuni territorialmente competenti che costituiscono un organo di gestione secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 20 bis della L.R. 38/1996, ivi aggiunto dall'articolo 10, comma 1.
2. I Comuni possono avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di Società cooperative o Istituti particolarmente qualificati, delle università, dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

3. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni definiscono, mediante apposite deliberazioni consiliari, l'Ente di gestione del Parco, la relativa composizione, nonché le forme e i modi di attuazione della gestione del Parco stesso. In caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a provvedere entro sessanta giorni da parte della Regione, quest'ultima nomina un Commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico dei Comuni inadempienti.
4. L'Ente di gestione del Parco predispone, altresì, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano di assetto naturalistico, di seguito denominato Piano del Parco, il Regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso al Parco e di fruizione dello stesso, con particolare riguardo alla regolamentazione di visite turistiche, osservazione naturalistica e ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

**Art. 6
(Piano del Parco)**

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni affidano l'incarico per l'elaborazione del Piano del Parco in conformità al dettato dell'articolo 22 della L.R. 38/1996.
2. Il Piano è elaborato e adottato secondo le modalità, previsioni e prescrizioni dell'articolo 22 della L.R. 38/1996, entro dodici mesi a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a provvedere entro sessanta giorni, nomina un Commissario ad acta.
4. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico dell'Ente di gestione del Parco.
5. Il Piano del Parco è approvato dal Consiglio regionale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo della documentazione presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente,

Energia secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della L.R. 38/1996.

6. Il Piano del Parco individua e regola una fascia di protezione esterna funzionale alla tutela dei valori ecologici dell'area protetta.

**Art. 7
(Programma pluriennale economico e sociale e Regolamento del Parco)**

1. Entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano del Parco da parte del Consiglio regionale, l'Ente di gestione del Parco predispone il Programma pluriennale economico e sociale che contiene le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione del Parco, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici e il Regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 5.
2. Il Programma pluriennale economico e sociale ed il Regolamento sono inviati alla Giunta regionale - Direzione Parchi, che li inoltra al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
3. Il Programma pluriennale economico e sociale ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano del Parco di cui all'articolo 6 ed approvati contestualmente.

**Art. 8
(Piano di gestione)**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente di gestione del Parco predispone ed approva un Piano di gestione.
2. Per il primo anno successivo all'istituzione del Parco, l'Ente di gestione del Parco utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 11, per l'espletamento degli adempimenti previsti negli articoli 1, 4, 5.

**Art. 9
(Norme di salvaguardia)**

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, all'interno del perimetro del Parco si applicano le norme previste dalla L.R. 38/1996, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.
2. All'interno del perimetro del Parco sono previste, negli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 38/1996 ed in attesa dell'approvazione degli stessi, le norme transitorie di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. 38/1996.
3. Nelle more della pubblicazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, all'interno del perimetro del Parco sono in ogni caso consentiti le attività di pesca e il transito di natanti e piccole imbarcazioni.
4. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 10
(Modifiche alla L.R. 38/1996)

1. Dopo il comma 20, dell'articolo 11, della L.R. 38/1996 è aggiunto il seguente: "20 bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la gestione di un Parco naturale regionale può essere affidata ai comuni interessati prevedendo l'istituzione di appositi enti di diritto pubblico o consorzi tra enti locali o organismi associativi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso lo statuto, gli organi del Parco e l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni secondo le norme vigenti in materia di enti locali e servizi associati."
2. Al comma 5, dell'articolo 15 della L.R. 38/1996, dopo le parole "agro-silvo-pastorale" sono aggiunte le seguenti: "e l'attività di pesca".

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2015 in Euro 50.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.02.003 sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Contributo per l'istituzione e la valorizzazione del Parco "Costa dei Trabocchi"".
2. La copertura finanziaria, per l'anno 2015, è assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:
 - a) U.P.B. 15.01.001 - capitolo 323000 denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - articolo 21 L.R. 3/2002" in diminuzione euro 50.000,00;
 - b) U.P.B. 05.02.003 - capitolo 282203, di nuova istituzione, denominato "Contributo per l'istituzione e la valorizzazione del Parco "Costa dei Trabocchi" in aumento euro 50.000,00.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art.12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 Novembre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO
DEGLI ARTICOLI 11 E 15 DELLA LEGGE
REGIONALE 21 GIUGNO 1996, N. 38
"Legge-quadro sulle aree protette della
Regione Abruzzo per l'Appennino Parco
d'Europa"

COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI **MODIFICA 6**
NOVEMBRE 2015 N. 38

"Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa
dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale
21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree
protette della Regione Abruzzo per
l'Appennino Parco d'Europa)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi

vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1996, N. 38
Legge-quadro sulle aree protette della Regione
Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa.

Art. 11
(Ente parco regionale)

1. Con la legge istitutiva del parco viene costituito l'ente di diritto pubblico per la gestione del Parco stesso.
2. Sono organi dell'Ente parco:
 - il presidente;
 - il consiglio direttivo;
 - il Collegio dei revisori dei conti;
 - la Comunità del parco.
3. Il presidente è scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge n. 394 del 1991 e ne fa parte. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano d'età. Qualora il presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo la Giunta regionale nomina un presidente pro-tempore.
4. Il presidente del Parco naturale regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di presidente è incompatibile con quello di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale;

- presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.
5. Il Consiglio direttivo è composto:
- a) da sei membri nominati dalla Comunità del parco in rappresentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane ricompresi nell'area protetta; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;
 - b) da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone altamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:
 - due su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lett. c) comma 4 art. 5 della presente legge;
 - uno su designazione del Dipartimento di Scienze ambientale dell'università abruzzese;
 - uno su proposta del componente per materia scelto tra esperti in campo ambientale la cui professionalità sia comprovata da adeguato curriculum;
 - uno su proposta del componente la Giunta competente per materia scelto tra esperti in discipline giuridico economiche.
6. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni e possono essere rinominati per una sola volta.
7. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.
8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta, il componente la Giunta preposto al settore provvede all'insediamento degli organi dell'Ente parco.
9. Il Consiglio direttivo:
- delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco e regolamenti;
 - esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;
 - fornisce alla Comunità del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;
 - predisporre e adotta lo statuto dell'Ente parco che è approvato dalla Giunta regionale.
10. Ai componenti del Consiglio direttivo e al presidente e al vice-presidente spettano i compensi pari all'80% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi nazionali.
11. Il Collegio dei revisori dei conti nominato dal Consiglio direttivo nel rispetto dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto da tre membri, uno dei quali scelto tra iscritti dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di presidente, uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.
12. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rinnovabili per una sola volta.
13. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
14. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.
15. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente

parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

16. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.
17. Ai componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti della Comunità montana in rapporto alla popolazione e al territorio ricompreso nel parco.
18. La Comunità del parco è costituita:
 - a) dai sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri da essi delegati;
 - b) dai presidenti delle Province interessate o Consiglieri loro delegati;
 - c) dai presidenti delle Comunità montane interessate o Consiglieri loro delegati.
19. La Comunità del parco ha compiti propositivi e consultivi; in particolare, predispone:
 - il piano pluriennale economico sociale; il suo parere è obbligatorio:
 - a - sullo statuto;
 - b -sul piano e sul regolamento del parco;
 - c- sul bilancio e sul conto consuntivo;
 - d - su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.
20. La Comunità del parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ai quali può essere attribuita rispettivamente un'indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella spettante al presidente della principale Comunità montana il cui territorio sia ricompreso anche parzialmente, nel perimetro del parco.
- 20-bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la gestione di un Parco naturale regionale può essere affidata ai comuni interessati prevedendo l'istituzione di appositi enti di diritto pubblico o consorzi tra enti locali o organismi associativi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal

caso lo statuto, gli organi del Parco e l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni secondo le norme vigenti in materia di enti locali e servizi associati.

Art. 15 Contenuti del piano

1. Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriali vigenti a qualsiasi livello e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre di norma contenere:
 - a) le analisi di base;
 - b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano stesso;
 - c) la perimetrazione definitiva;
 - d) la zonazione;
 - e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.
2. Il piano, in relazione alla lett. a), del comma 1 del presente articolo, si basa su un corpo di indagini sufficiente ad inquadrare i seguenti aspetti:
 - a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;
 - b) floristici, vegetazioni, forestali;
 - c) faunistici;
 - d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;
 - e) socioeconomici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dalla realizzazione dell'area naturale protetta.
3. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.
4. Ai fini dell'attuazione delle finalità istitutive dell'area naturale protetta il piano disciplina:
 - a) l'organizzazione generale del territorio tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;

- b) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal piano;
 - c) la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;
 - d) l'individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione dell'area protetta, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
 - e) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell'ambiente naturale in genere.
5. Inoltre il piano:
- individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente in progetti di intervento particolareggiati;
 - determina i modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;
 - individua e regola le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività socioeconomica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale e l'attività di pesca.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 2, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Classificazione delle aree naturali protette)

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più

formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle

d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
- 9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).

Art. 23

(Parchi naturali regionali)

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Art. 24

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Il testo degli articoli 4, 8, 9 e 22 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 4

(Istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali)

1. I Parchi e le Riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Le proposte d'istituzione di Parchi e Riserve naturali nelle aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richiesta di modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti, possono essere avanzate:
 - a) da ciascun Consigliere regionale;
 - b) dalla Giunta regionale;
 - c) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, nel cui territorio è contenuta in tutto o in parte l'area interessata;

- d) dalla Comunità montana nel cui territorio ricade in tutto o in parte l'area interessata;
 - e) dal Comune o dai Comuni nel cui territorio è contenuta almeno la metà del territorio dell'area interessata;
 - f) da non meno del 20% degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati;
 - g) da, sentiti i Comuni interessati, non meno di tre Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della legge 349 del 1986 ed operanti stabilmente in Abruzzo.
3. Le proposte devono preliminarmente contenere i seguenti elementi:
- a) analisi storico-urbanistica-ambientale di massima;
 - b) perimetrazione di massima;
 - c) obiettivi da perseguire.
4. La proposta, corredata come specificato al comma precedente è inoltrata al Settore beni ambientali e cultura, Ufficio parchi e riserve naturali della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette nei successivi 30 giorni la proposta al Comitato tecnico-scientifico perché proceda ad esprimere il relativo parere obbligatorio ai sensi del successivo art. 5.
5. Il componente la Giunta invia la proposta, corredata del parere predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni interessati, e decorsi 90 giorni convoca una conferenza degli enti interessati per raccogliere suggerimenti e proposte per la redazione del documento di indirizzo previsto dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. La Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge che viene trasmesso per l'approvazione alla presidenza del Consiglio regionale.
7. La legge istitutiva dell'area protetta regionale definisce le eventuali altre norme di salvaguardia, in aggiunta a quelle di cui al successivo art. 8, da valere in attesa della formazione e dell'approvazione del Piano per il parco o della riserva e dei relativi regolamenti.

8. Le Riserve naturali la cui istituzione è stata richiesta dai Comuni interessati da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere istituite con legge regionale in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 8

(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All'interno di ciascun Parco o Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici.
2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
 - a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
 - b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
 - c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'ente di gestione, qualora operante;
 - d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta;
 - e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre

- piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
- f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
- g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo il trasporto di armi da sparo, anche per uso venatorio, scariche ed in custodia, a bordo di veicoli che percorrano strade comunali, provinciali o statali che attraversano le aree protette regionali;
- h) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada, ecc.;
- i) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
- l) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;
- o) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
- p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
- q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano del parco o di assetto naturalistico.
5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui le singole leggi istitutive o i successivi piani non prevedano forme diverse di limitazione.
7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, art. 30 della L.R. n. 18 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Previo parere del Comitato può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale.
9. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato, con proprio decreto è autorizzato ad emettere, per le aree protette per le quali è stata depositata proposta di istituzione delle forme previste dalla presente legge, le norme di salvaguardia di cui ai commi precedenti sull'intera area o su parte di essa.

Art. 9

(Definizione e articolazione in zone)

1. I Parchi naturali regionali sono costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 394 del 1991, da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori

paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali.

2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede, al suo interno, le seguenti zone individuate dal piano del parco:

- Zona A: di eccezionale valore naturalistico (riserva integrale) per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;
- Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale) articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;
- Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 18 del 1983 così come modificato ed integrato dalla L.R. n. 70 del 1995;
- Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del piano del parco, a cui vengono destinati opportuni

interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al parco.

3. Per ciascuna zona l'ente gestore deve stabilire le relative norme d'uso.

Art. 22

(Piano di assetto naturalistico)

1. Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall'ente preposto alla gestione, in collaborazione con l'Ufficio parchi e riserve naturali, il piano di assetto naturalistico della riserva.
2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'ente gestore, affida l'elaborazione del piano di assetto naturalistico e del regolamento all'Ufficio parchi e riserve naturali, che può avvalersi di ricercatori, istituti universitari, società specializzate, cooperative e professionisti qualificati. Il piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere:
 - a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;
 - b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;
 - c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;
 - d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;
 - e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;
 - f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;
 - g) norme di attuazione.
3. L'Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.
- 3-bis. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta

giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate.

3-ter. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano.

3-quater. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.

3-quinquies. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.

3-sexies. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.

4. Il piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

NOTA

Il Comitato tecnico scientifico per le aree protette è stato soppresso a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresì abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni

organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

|



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it